

N. 1600

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa del senatori CAPALDI, FALOMI, BORTOLOTTI,
IULIANO, CARCARINO, STANISCIÀ e POLIDORO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 OTTOBRE 1996

Conferimento della qualifica di ausiliario del traffico. Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

ONOREVOLI SENATORI. - La stragrande maggioranza dei comuni italiani, indipendentemente dalla grandezza, si cimenta oggi con le problematiche del traffico cercando di introdurre nuovi strumenti e possibilità diverse con la istituzione dei parcheggi a pagamento, delle corsie preferenziali, delle zone a traffico limitato delle isole pedonali. Si cerca così di rispondere ad enormi problemi di mobilità.

Attualmente le funzioni di controllo di queste aree vengono svolte esclusivamente dagli agenti di polizia municipale, che sono così distratti dai servizi essenziali per trasformarsi in semplici «sentinelle» ai varchi d'accesso e ai parcheggi a pagamento.

Tutto ciò avviene in quanto nella stesura definitiva dell'articolo 12 del nuovo codice della strada fu stralciata la norma che prevedeva, in linea con numerose iniziative legislative degli anni '80, la possibilità di utilizzare la nuova figura «degli ausiliari del traffico».

Con il presente disegno di legge, che recepisce le sollecitazioni di amministratori locali e responsabili dei servizi di polizia municipale si determina la possibilità di demandare compiti di vigilanza e controllo degli accessi dei veicoli nelle aree urbane anche ad altri soggetti cui i sindaci possono conferire la richiamata qualifica di ausiliario.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

a) «5-*bis*. I comuni, ai sensi dell'articolo 13, primo comma della legge 24 novembre 1981, n. 689, possono, con provvedimento del sindaco, conferire la qualifica di ausiliari del traffico per la vigilanza ed il controllo delle attività amministrative e di gestione delle aree o strutture per la sosta, delle zone a traffico limitato, delle aree pedonali e dei parcheggi, a personale incaricato direttamente o assunto dalle proprie aziende o dalle imprese concessionarie dei parcheggi. Le funzioni di tale personale sono limitate alla prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta, parcheggio, ingresso illegittimo nelle zone a traffico limitato, corsie preferenziali, parchi pubblici ed aree pedonali. In nessun caso potrà svolgere impieghi e compiti di pubblica sicurezza. Per il personale delle aziende comunali e delle concessionarie di parcheggi, la richiesta di conferimento della qualifica di ausiliario in attività di vigilanza e controllo verrà inoltrata al sindaco, che è tenuto alla verifica dei requisiti prescritti dal locale regolamento di polizia municipale. I comuni che intendono utilizzare la qualifica di ausiliario del traffico devono, preventivamente, dotarsi di apposito regolamento. La procedura sanzionatoria amministrativa e l'organizzazione del relativo servizio sarà affidata agli uffici o comandi dei corpi di polizia municipale».

